

**Il Tribunale di Brescia  
Sezione G.i.p./G.u.p.**

nella persona del giudice per le indagini preliminari, dott. Christian Colombo, ha pronunciato la seguente

**ordinanza<sup>1</sup>**

Prima di valutare come tenue il fatto è necessario verificare se gli elementi reperiti nelle indagini - si tratta di quanto visto e sentito dai querelanti e dai carabinieri - siano sufficienti per ricostruire la vicenda descritta nella querela.

I carabinieri intervenuti sul luogo del fatto dopo circa trenta minuti non reperivano il denaro che secondo i querelanti l'indagata avrebbe deposto all'interno delle tasche del suo grembiule - anziché nell'apposita cassa del negozio - dopo averlo ricevuto da una cliente. Neppure in altre oggetti a disposizione della donna veniva ritrovati contati nell'importo corrispondente.

La circostanza che a seguito del fatto la donna non si sia allontanata dalla vista dei querelanti, i quali non riferivano nessuno spostamento del denaro dalla tasca, ~~lascia dubitare che visto dai datori di lavoro corrisponda a quanto accaduto~~ trattandosi probabilmente di una suggestione determinata da pregressi sospetti nei confronti dell'indagata.

La vicenda è conosciuta e vissuta solo dalle parti che hanno offerto versioni diametralmente opposte del fatto: le informazioni che potrebbero essere assunte da altri soggetti non potrebbero consentire l'acquisizione di dati a diretto contatto con quanto accaduto.

Insussistente una conferma "oggettiva" delle dichiarazioni delle persone offese, ipotizzando di dover decidere un processo penale sulla base degli elementi sinora raccolti, l'esito sarebbe assolutorio: pertanto non è necessaria la prosecuzione del procedimento.

**Per questi motivi**

Dispone l'archiviazione del procedimento.

Ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Brescia 19 maggio 2021

TRIBUNALE DI BRESCIA  
SEZIONE G.I.P./G.U.P.  
19.5.21

Il giudice  
dott. Christian Colombo

<sup>1</sup> Si fa rinvio alla posizione delle parti sintetizzata nel decreto del fissazione dell'udienza camerale

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
D.ssa Teresa D'Andrea



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Brescia

N. 5653/2020 R.G. notizie di reato Mod. 21

## **RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

- artt. 408/411 c. p. p., 125 e 126 D. L.vo n. 271/89 -

**AL SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**- SEDE -**

### **Il Pubblico Ministero**

dott. Silvio BONFIGLI, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia,

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:

➤ \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in atti generalizzata, per il reato di cui all'art. 624 e 625 c.p. commesso in Brescia il 28 maggio 2020;

### **persona sottoposta ad indagini**

del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 11 e 624 c.p., perché, al fine di trarne profitto, quale addetta alle vendite presso l'esercizio commerciale "\_\_\_\_\_ " di Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, non emettendo lo scontrino fiscale di € 20,80 per la vendita di prodotti alimentari, occultando nel proprio grembiule detta cifra, ricevuta in contanti dalla cliente \_\_\_\_\_, se ne impossessava.

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. Fatto commesso in Brescia (BS) il 28 aprile 2020.

### **RILEVATO**

- che alla luce di quanto accertato esistono concreti elementi per ritenere la sussistenza del reato ipotizzato;
- che, valutate le modalità della condotta e l'esiguità del danno e del pericolo che ne sono derivati, valutate ai sensi dell'art. 133 co. 1 c.p., il fatto ipotizzato appare essere di particolare tenuità e non connotato da abitualità;
- che il reato per il quale si procede è punito con pena inferiore al massimo prescritto;
- che il reato per cui si procede è procedibile a querela, presente agli atti;

Visti gli artt. 131 bis c.p. e 411 c.p.p.,

### CONSIDERATO

che non sussistono condizioni o requisiti ostativi ai sensi dell'art. 131 bis c.p. e che l'indagata non è mai stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza;

### VALUTATO

che sulla base delle precedenti considerazioni vada esclusa la punibilità dell'indagata ai sensi dell'art. 131 bis c.p.;

Visti gli artt. 131 bis c.p., 408/411 c.p.p. e 125 disp. Att. c.p.p.,

### CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la restituzione degli atti a questo Ufficio;

### DISPONE

che della presente richiesta sia dato avviso all'indagata, sopra generalizzata, ed alla parte offesa, con sede in Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, nelle persone dei titolari \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, entrambi residenti a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, con l'avvertimento che – nel termine di 10 (dieci) giorni – possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta (art. 411 comma 1 bis c.p.p.).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Si trasmette l'intero fascicolo.

Brescia,

12 GIU. 2020

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto  
dott. Silvio BONFIGLI